

RAPPORTO AGGIUNTIVO

della Commissione della Gestione sul messaggio 9 gennaio 1951
in relazione alla continuazione del sussidio a favore della colonizzazione
interna e dell'edilizia rurale

(del 10 gennaio 1951)

Il Gran Consiglio, il 23 giugno 1947, accordava un sussidio di franchi 710.000.— a favore della colonizzazione interna e dell'edilizia rurale, suddivisi in tre annualità e precisamente 1947, '48 e '49.

Di questa somma circa Fr. 500.000.— non sono stati consumati nei tre periodi, così che giacciono nella gestione residui del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

La Commissione rileva che detta azione deve essere portata a termine; però contabilmente i crediti votati col decreto del 1947 devono essere rinnovati, perchè non impiegati coi relativi progetti.

La Commissione della Gestione, di conseguenza, sottopone al vostro esame l'opportunità di prolungare l'azione per altri tre anni, cioè sino a fine 1953. Il decreto legislativo del 23 giugno 1947 deve essere così modificato:

I residui ancora esistenti per l'importo di circa Fr. 500.000.— sul credito di Fr. 710.000.—, votati con decreto legislativo 23 giugno 1947, potranno essere utilizzati per la continuazione dell'azione fino al 31 dicembre 1953, ritenuto che per ogni progetto, saranno presentati i relativi messaggi al Gran Consiglio.

per la Commissione della Gestione:

Olgiati, relatore

Cattori — Ghisletta — Janner — Jolli

— Masina — Monti — Pedimina —

Tatti — Verda P.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che proroga quello delle opere di colonizzazione interna
e dell'edilizia rurale, del 23 giugno 1947

(del.....)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il rapporto 10 gennaio 1951 della Commissione della Gestione;

decreta:

Art. 1. — La validità del decreto legislativo del 23 giugno 1947 che accordava un sussidio di Fr. 710.000.— a favore della colonizzazione interna e dell'edilizia rurale è prorogata sino al 31 dicembre 1953.

Art. 2. — I sussidi votati nel corso dell'azione e fino al 31 dicembre 1953, saranno stanziati, riservate le disponibilità di bilancio, sui residui esistenti al 1.º gennaio 1951.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.